

2554. Partecipazione agli utili e alle perdite.

Codice Civile Libro Quinto: DEL LAVORO Titolo VII: DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Art.2554. Partecipazione agli utili e alle perdite.

articolo vigente|orange

Articolo vigente

Art. 2554. Partecipazione agli utili e alle perdite.

1. Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.
2. Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'articolo 2102.

modifiche - note|green

COMMENTI

articolo previgente|red

2554. Partecipazione agli utili e alle perdite.

PRECEDENTE FORMULAZIONE

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Associazione in partecipazione - in genere \(nozione, caratteri, distinzioni\) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13179 del 28/05/2010](#)

Diritti ed obblighi dell'associato - Conferimento di apporto lavorativo - Partecipazione agli utili ed alle perdite d'impresa - Necessità - Fondamento. L'associazione in partecipazione ha, quale elemento causale indefettibile di distinzione dal rapporto di collaborazione libero-professionale, il

[Associazione in partecipazione - utili e perdite - partecipazione - agli utili e non alle perdite – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2960 del 02/08/1975](#)

Cointeressenza del lavoratore non subordinato - configurabilita - diritto dello stesso ad una percentuale sul prezzo di vendita dei prodotti - liceita. Nell'attività lavorativa prestata in favore dell'impresa, senza vincolo di dipendenza e senza garanzia di guadagno, e configurabile, nel concorso

2554. Partecipazione agli utili e alle perdite.

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello